



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO TRAINA"

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D
Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG)
tel. 0932/802071 –Fax 0932/802070 - Codice Univoco Ufficio: **UFRVZ7**

Sito web: www.icstraina.gov.it

**REGOLAMENTO per il funzionamento dell'Organo di Garanzia
ai sensi del DPR n.249/1998 art. 15, comma2 e ss. Modificazioni e del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**

Approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n° 19 del 18/12/2017

ART. 1 FINALITA' E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare la via più adeguata per una serena convivenza, il tutto si può realizzare mediante la corretta e responsabile applicazione delle norme.
2. Le funzioni dell'Organo di Garanzia, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia, ai sensi del DPR 235/2007 art. 2 comma 1, è nominato dal Consiglio di Istituto ed è composto da:
 - il Dirigente Scolastico con funzioni di presidenza;
 - due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
 - due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto;
 - un docente supplente designato dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto;
 - un genitore designato supplente dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto.

2. L'elezione della componente genitore e della componente docente avviene per votazione segreta, si può esprimere una sola preferenza sia se trattasi di genitore che di docente. L'elezione segue il sistema della maggioranza.
3. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 2 del presente Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti nominati a tale scopo.
6. La funzione di segretario viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 – DURATA DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. I rappresentanti della componente genitori e docenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.
2. I membri supplenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo equivalente a quello dei membri effettivi della rispettiva componente.
3. L'eventuale surroga dei componenti del Consiglio di Istituto che veda coinvolti rappresentanti dell'Organo di Garanzia prevede l'individuazione del nuovo componente secondo i criteri di individuazione già stabiliti nell'art. 2 c. 2.

ART. 4 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo stesso.
4. L'Organo di Garanzia si riunisce, su convocazione del Capo di Istituto, entro sette giorni dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decidere sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dei regolamenti di funzionamento.
5. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità di voto durante le votazioni voterà il Presidente.
6. Il verbale di ogni singola riunione è accessibile, per il principio della partecipazione del cittadino, solo in ottemperanza alle norme ed alle garanzie stabilite dalla legge sulla privacy.
7. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare dell'esito favorevole/sfavorevole la famiglia dello studente mediante raccomandata a mano dell'interessato.
8. A partire dal mese di maggio i termini di preavviso e di impugnazione sono ridotti rispettivamente a 3 giorni.

ART. 5 – VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

1. La seduta è da ritenersi valida in presenza di almeno la metà dei membri dei rappresentanti designati.

ART. 6 – TEMATICHE OGGETTO DI DISCUSSIONE

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni all'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse sui problemi inerenti al rapporto studenti/docenti/personale ATA.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'Organo di Garanzia promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso ogni iniziativa che riterrà adeguata a tale finalità.
4. L'Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, da parte del personale ATA.
5. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare, revocare la sanzione irrogata.

ART. 7 – MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, eventuali modalità di lavoro, che saranno date in visione al Consiglio di Istituto.